



STE A NEWS - Periodico Quadrimestrale - Proprietà STE A s.r.l.

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale 70% NE/VR

Anno 11 - N. 32 - Settembre 2011 - Editore CR SOFT s.r.l. - Verona

In caso di mancato recapito restituire all'ufficio di Verona CMP detentore del conto, per la restituzione al mittente, previo pagamento resi.

NEWS

1

EDITORIALE

Il nuovo Piano Casa della Regione Veneto

EDITORIALE

Il nuovo Piano Casa

NEWS

(continua a pagina 2)

Due anni fa la Regione Veneto ha approvato il **Piano Casa**, una legge finalizzata a sostenere il settore edilizio e a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile, modellata sulla base di linee guida nazionali. Probabilmente al tempo ci si attendeva, forse senza esserne troppo convinti, un effetto volano per un settore in crisi. Ebbene, a due anni di distanza, a ridosso della scadenza dell'applicazione della legge, un bilancio è stato fatto e si è rilevato **molto positivo**, al di là delle più rosee aspettative. Il Veneto è stata in assoluto la regione italiana che ha registrato il maggior numero di richieste di interventi edilizi in applica-

zione al Piano Casa. L'importanza del provvedimento ha suscitato innanzitutto **l'esigenza di prorogarne l'applicazione per altri 24 mesi (fino al 31 luglio 2013)** e di apportare **alcune modifiche** utili per rendere la legge più incisiva ed efficace. Per non riportare l'intero testo del Piano Casa, si indicheranno di seguito solo le modifiche approvate in Consiglio regionale lo scorso 7 luglio, accompagnando gli articoli modificati più significativi da un breve commento che riassume in poche e chiare parole gli elementi di novità rispetto alla legge originaria. L'auspicio è che continuino gli effetti positivi finora ottenuti.



1

STE A FORMA E INFORMA

Protezione per le cadute dall'alto - Seconda parte



5

IL PRODOTTO IN VETRINA

Ampliare un'abitazione con Brik & Bord



8

IL CANTIERE IN VETRINA

Come ristrutturare un tetto



9

IL PRODOTTO IN VETRINA

Un cappotto in sughero per l'inverno e ...l'estate



10

STE A FORMA E INFORMA

Impermeabilizzare all'aria e al vento



11

STE A CHANNEL

Il raccoglitore STEA: un utile strumento di lavoro



12

GRUPPO STEA

Dove siamo

IL PRODOTTO IN VETRINA

Sistemi a secco

(continua a pagina 5)

Isolare col sughero

(continua a pagina 9)

Velocità di posa, alte prestazioni termiche ed acustiche sono peculiarità del sistema costruttivo a secco Brik & Bord.

Isolare termicamente ed acusticamente l'involucro edilizio con l'applicazione di un cappotto in sughero naturale.

STE A FORMA E INFORMA

Protezione per le cadute dall'alto



(continua a pagina 6)



Si completa l'approfondimento sulla protezione per le cadute dall'alto, iniziato nello scorso numero di STE A News. In questa sede si illustreranno il contenuto del Fascicolo dell'opera, che dovrà prevedere anche le caratteristiche delle **misure di protezione** dalle cadute dall'alto, e le **sanzioni** in caso di inadempienza agli obblighi previsti.

Il fascicolo dell'opera

Il fascicolo, predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.

... continua a pagina 6



IL NUOVO PIANO CASA DEL VENETO

(dalla prima pagina)

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituito:
"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente."
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "corpo edilizio separato" sono soppresse le seguenti parole "di carattere accessorio e pertinenziale".
3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle parole "31 maggio 2011".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:
"5 bis. **La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica**, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, **alla corrispondente classe B.**"

Rispetto al testo originario:

- è previsto l'incremento di un ulteriore 15% per gli ampliamenti, qualora vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che porti la prestazione energetica dell'edificio alla classe B;
- è possibile utilizzare per l'ampliamento i sottotetti esistenti al 31 maggio 2011.

Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "sono consentiti interventi di" è soppressa la parola "integrale", dopo le parole "**demolizione e ricostruzione**" sono inserite le parole "**anche parziali**", dopo le parole "40 per cento del volume" è soppressa la parola "esistente" ed è inserita la parola "demolito", dopo le parole "superficie coperta" è inserita la parola "demolita".

Rispetto al testo originario:

- è possibile usufruire degli incrementi volumetrici ancorati all'uso di tecniche costruttive dell'edilizia sostenibile ai sensi della legge regionale n. 4/2007, anche in presenza di una parziale, anziché integrale, demolizione dell'edificio interessato.

Art. 3 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni e disposizioni applicative.

1. Nella rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "solari e fotovoltaici" sono inserite le parole "e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari".
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:
"1. **Non concorrono a formare cubatura** sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;
b) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp."
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW;" sono sostituite dalle parole "Le strutture e gli impianti di cui al comma 1".
4. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "delle pensiline e tettoie" sono sostituite dalle parole "delle strutture e degli impianti".
5. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "Kwh" sono sostituite con le parole "Kw".
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo

5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 5, come modificato dalla presente legge.

Rispetto al testo originario:

- è possibile includere altri sistemi di captazione dell'energia solare, quali le serre bioclimatiche, tra gli impianti che non contribuiscono a formare cubatura, accanto alle pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici già previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 14/2009.

Art. 4 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:
"1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il **contributo di costruzione**:
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a)."

Rispetto al testo originario:

- si prevedono ulteriori "sconti" sul contributo di costruzione per gli interventi realizzati su edifici destinati ad abitazioni.

Art. 5 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:
"1 bis. L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato."

Art. 6 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono aggiunte alla fine le seguenti parole ", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono delibe-



IL NUOVO PIANO CASA DEL VENETO

rare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine **gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione**, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;"

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è sostituito dai seguenti commi:

"2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 **può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici**, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. 2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino **edifici situati in zona impropria**, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale

di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni."

3. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "È comunque ammesso" sono aggiunte le parole ", anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),".

Rispetto al testo originario:

- è possibile intervenire nei centri storici, limitatamente ai casi in cui l'edificio interessato sia già riconosciuto dallo strumento urbanistico privo di grado di protezione, ovvero con possibilità di interventi che consentano la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia o urbanistica;
- è possibile modificare la destinazione d'uso degli edifici, con una specifica disciplina per quelli situati in zona impropria.


Art. 7 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, le parole "si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14." sono sostituite dalle parole "si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità."

Art. 8 - Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni e disposizioni applicative.

1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al **30 novembre 2013**.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5,



Industrie
Cotto Possagno

Coppo in cotto fotovoltaico: la tradizione è già nel futuro.

L'equilibrio perfetto fra tecnologia ed estetica, con in più il fascino dell'autentico cotto di Possagno: il coppo fotovoltaico si presta per vestire la copertura di nuovi edifici o rivisitare in chiave contemporanea un immobile restaurato. Quattro i colori della gamma: Antica Possagno, Rosso, Vecchio Scuro e Testa di Moro. Perché produrre energia è anche una questione di stile. info@cottopossagno.com - www.cottopossagno.com



della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. **I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, **se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3** della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a:
 - a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
 - b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;
 - c) edifici produttivi;
 - d) edifici commerciali-direzionali.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione.
6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli **edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011**.

Art. 9 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" e dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e disposizioni transitorie.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, dopo le parole "riconosciuti invalidi" sono aggiunte le seguenti parole "con impedimento permanente alla deambulazione" e le parole ", o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75% ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti" sono soppresse.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è abrogato.

Art. 10 - Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", **rientra nella competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici**, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". Ai comuni spettano gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. I comuni trasmettono alla Regione, con frequenza semestrale, l'elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con l'indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.
2. Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente la carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2

e 13.3 dell'Allegato "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" del decreto ministeriale 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", che sono trasmesse al comune competente ai sensi del comma 1.

3. Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta e trasmette ai comuni gli schemi di modulistica.

Rispetto al testo originario:

- si attribuisce ai comuni la competenza delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti, solari e fotovoltaici con potenza fino a 1 megawatt, in attuazione del comma 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011.

Art. 11 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie.

1. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole "trenta giorni" sono sostituite con le parole "settanta-cinque giorni".
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è abrogato.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. I termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte."
4. Ai procedimenti relativi a piani urbanistici attuativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 12 - Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo tratto dalla Deliberazione legislativa n. 11 del Consiglio Regionale del Veneto, 58ª Seduta pubblica di Giovedì 7 Luglio 2011





IL PRODOTTO IN VETRINA

AMPLIARE UN'ABITAZIONE CON IL SISTEMA A SECCO BRIK & BORD

Su consiglio dell'associato STEA Pizzato di Lusiana, un cliente privato, il Sig. Cogo, ha effettuato l'**ampliamento della propria casa**, più precisamente la costruzione di un nuovo bagno, con il **sistema a secco Brik & Bord**. L'iniziale scetticismo, manifestato dal cliente nei confronti di un sistema costruttivo non conosciuto e mai utilizzato in precedenza, si è velocemente dissolto di fronte alle caratteristiche prestazionali di Brik & Bord.

La qualità del sistema più apprezzata è stata la **facilità di posa** degli elementi mediante colla poliuretanica: l'intervento non ha richiesto l'uso di prodotti cementizi, e ciò ha permesso di evitare la formazione di polvere e sporco (fattore sempre molto importante nel caso di esecuzione di lavori edili in un'abitazione di residenza).

Non meno importante, anche per i tempi di esecuzione del lavoro, è stata la possibilità di incollare direttamente le piastrelle sul pannello Brik & Bord e di rasare solo le parti scoperte.

Per l'installazione dell'arredobagno non ci sono stati problemi in quanto la muratura è estremamente robusta e adatta a sostenere carichi pesanti.

Inoltre il cliente ha apprezzato l'estrema semplicità per l'**inserimento degli impianti**: infatti è sufficiente la foratura con una fresa per realizzare le scatole di derivazione. Il passaggio dei corrugati porta cavi avviene direttamente attraverso la particolare disposizione dei fori dei pannelli Brik & Bord, evitando così quasi la totalità delle tracce.

Il sistema Brik & Bord è disponibile nello spessore 7,5 e 9,5 cm e trova largo utilizzo in svariate situazioni, in particolar modo per interventi in case

abitate, per la chiusura di nicchie o di vasche da bagno, costruzioni di pareti divisorie, ecc..

L'applicazione, con semplici viti, di lastre in cartongesso conferisce alla parete una finitura liscia. In alternativa alle lastre di cartongesso la parete può essere rasata oppure semplicemente pitturata se l'ambiente non richiede finiture particolari, conferendo alla superficie un leggero effetto graffiato. Il sistema Brik & Bord trova il suo utilizzo anche in

ambienti umidi, grazie alle sue proprietà di idrorepellenza, e può essere accoppiato ad isolanti o lastre tecniche per la formazione di pareti con caratteristiche termiche e/o acustiche.


In conclusione sia la rivendita Pizzato che il cliente sono stati molto soddisfatti della scelta.

Barbara Pizzato



LA MURATURA SI VESTE DI NUOVO

**IN SOLE 2 ORE LA TUA PARETE È PRONTA!
INTEGRABILE. FACILE. VELOCE. PULITA. ASCIUTTA.**



BRIK & BORD®
SISTEMA
COSTRUTTIVO
A SECCO

**Acustica. Termica.
Resistenza al fuoco. Antisismica.**
CON LA GARANZIA DI UN LAVORO CERTIFICATO.

IN SOLI 12 CM DI SPESSORE
 R_w 50 dB - EI 180



PREFEDIL
L'evoluzione continua





... continua dalla prima pagina

Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Le **misure preventive e protettive in dotazione** dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le **misure preventive e protettive ausiliarie** sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- accessi ai luoghi di lavoro;
- sicurezza dei luoghi di lavoro;
- impianti di alimentazione e di scarico;
- approvvigionamento e movimentazione materiali;
- approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- igiene sul lavoro;
- interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli in-

terventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

Sanzioni

Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).

Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro per la violazione dell'articolo 91,

VUOI SAPERNE DI PIÙ SU ...

- **sicurezza sulle coperture**
- **bioedilizia e riqualificazione degli edifici**
- **energie rinnovabili e nuovi sistemi solari termici**
- **un nuovo sistema costruttivo a secco**

Il programma prevede l'intervento di **quattro relatori** e la possibilità di visitare **12 corner espositivi** dove sarà possibile ottenere consulenze tecniche e visionare i prodotti e le soluzioni più innovative per il mercato dell'edilizia.

Allora non perderti il

MEETING 2011 DEL GRUPPO STEA

Giovedì 20 Ottobre alle ore 17.00
presso il Ristorante "ALLA CAMPAGNA"
Via Pranovi, 52 - Trissino (VI)

Prenota il tuo posto
entro il 14 ottobre
contattando la Segreteria STEA

tel. 0444.914381
fax 0444.912341
info@gruppostea.it



STEA FORMA E INFORMA

comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1000 a 4800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

Considerazioni

Qualora l'amministratore sottoponga ai condomini la necessità di aggiornare il fascicolo dell'opera ed in particolare il fascicolo delle manutenzioni, avendo valutato il rischio di caduta dall'alto nei lavori di manutenzione in copertura, proponendo di installare dei dispositivi di ancoraggio e quindi l'aggiornamento dell'elaborato tecnico della copertura, e ricevendo un rifiuto da parte dei condomini, cosa deve fare per tutelarsi?

- Impedire l'accesso volontario alla copertura, applicando chiusure agli accessi, applicando un'apposita cartellonistica di divieto di accesso

e inviando comunicazione a tutti i condomini dell'assoluto divieto di accesso in copertura se non preventivamente autorizzato dallo stesso;

- richiedere all'impresa, ad ogni intervento di manutenzione in copertura, quindi in presenza di un contratto di appalto lavori, di adottare tutte le indicazioni elencate nei vari esempi sopracitati a seconda della configurazione in cui i lavori si collocano;
- riconoscerne gli oneri (da indicare nel contratto).

In particolar modo, all'assegnazione di lavori ad un lavoratore autonomo, l'appaltante che non abbia osservato gli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro (Cass. N 47370/2008), non è esonerato da responsabilità nemmeno in presenza di un contratto di appalto.

È l'evidenza del rischio, a cui il lavoratore è palesemente esposto, che fonda la responsabilità del committente dalla quale non andrà esente nemmeno se egli abbia impartito disposizioni atte ad eliminare i rischi di infortunio laddove non abbia controllato e vigilato costantemente sulla loro concreta attuazione (culpa in vigilando) ex multis Cass.8.4.2010 n 15081.

Importante

Qualora un lavoro venga appaltato ad un prestatore di mano d'opera che non risulti iscritto in elenco professionale o alla camera di commercio, la Cassazione ha ravvisato nel comportamento del privato committente la mancanza di diligenza nel verificare l'idoneità professionale del lavoratore scelto in proporzione al tipo di attività commissionata (culpa in eligendo) e, nello specifico, per quanto riguarda il lavoro in quota viene rilevato l'omissione per non aver impedito detta lavorazione pur in presenza di un'evidente ed obiettiva violazione delle misure di prevenzione prescritte per tale tipologia di lavoro.


La Suprema Corte ha rilevato che la tutela del diritto alla salute, come previsto dall'art. 32 Cost. e dall'art. 2087 c.c., investe non solo i lavoratori subordinati dell'impresa ma ogni tipo di lavoro, con ciò rafforzando il principio secondo cui il lavoratore autonomo non è l'unico responsabile della propria sicurezza, anche qualora il committente non si inserisca nell'esecuzione dei lavori (Cass. sez. pen. n.8589/2008).

Giancarlo Vitali



Roll R7

isolamento acustico per pavimenti galleggianti



insulation technology

Roll è il materassino per l'isolamento acustico al calpestio presente da più di trent'anni sul mercato dell'edilizia. La qualità del prodotto è certificata da continui studi e ricerche che ne hanno migliorato le prestazioni isolanti e semplificato le operazioni di posa, ora con la versione dotata di **nuova cimoso adesiva**.

Il materassino **Roll R7** è ideale per l'isolamento al calpestio di solai e produce un'attenuazione al calpestio di **26 dB (ΔLw)***. Isogomma, anche per la **linea Roll** utilizza le consolidate tecnologie produttive in grado di realizzare prodotti a ridotto impatto ambientale.

ISO|GOMMA
insulation technology

www.isogomma.com

(*) Valore calcolato secondo EN12354



IL CANTIERE IN VETRINA

COME RISTRUTTURARE UN TETTO

Negli scorsi numeri di STEA News si è già potuto osservare come il mercato dell'edilizia presenti due settori, quello delle nuove costruzioni e quello delle ristrutturazioni, contraddistinti da andamenti molto diversi tra loro.

Mentre il settore delle nuove costruzioni è in una fase di stallo, le ristrutturazioni sono il vero motore trainante dell'intero mercato edile, anche grazie alla possibilità di usufruire degli sgravi fiscali che attualmente sono previsti per questo tipo di interventi.

Di seguito si descriverà la ristrutturazione di un tetto di edificio residenziale.

Il progetto è stato curato dal geom. Umberto Dalla Libera che si è avvalso della consulenza e collaborazione dell'associato STEA Edilvencato di Valdagnò.



Il tetto sottoposto a ristrutturazione (a due falde irregolari) presentava **problemi di infiltrazione** delle acque meteoriche.

Il manto di copertura originario era costituito da coppi in buono stato di conservazione, ma in molti punti si era verificato uno scivolamento degli elementi, causando così lo sfilamento dei coperchi contigui. In tal modo è stata interrotta la continuità necessaria per assicurare l'impermeabilità del tetto. In fase di elaborazione del progetto di ristrutturazione, il cliente ha espresso la volontà di inserire nel tetto uno strato isolante, considerando che il sottotetto è in parte utilizzato.

Tenendo conto che la struttura delle due falde era costituita da un solaio di 16+2 cm di cappa, pedonabile in sicurezza e con la possibilità di fissare dei tasselli in qualsiasi punto, la proposta esecutiva consigliata è stata la seguente:

- rimozione del manto di copertura, avendo cura di conservare i coppi migliori per riutilizzarli in fase di "ricopertura" come coppi di co-

- perta;
- pulizia del fondo dalla malta che in alcuni punti era stata utilizzata per fermare i coppi e da altro materiale portato da uccelli e roditori;
- fornitura e posa in opera su tutto il perimetro del tetto di un morale in abete da 6x8 cm, necessario al contenimento dell'isolante, all'aggancio dei morali soprastanti che concorrono a formare il **canale di ventilazione** e, sul perimetro, al fissaggio delle scossaline;
- fornitura e posa in opera di uno **strato di isolamento** costituito da pannelli in **fibra di legno Pavatherm** per un totale di 8 cm di spessore. Ogni 120 cm si inserisce, orizzontalmente tra i pannelli, un morale da 6x8 cm, necessario per l'ancoraggio intermedio in falda dei morali soprastanti;
- stesura di un **telo traspirante Delta Lite Plus** di Dörken, fissato sopra lo strato isolante mediante il posizionamento in verticale dei morali da 4x6 cm per la formazione del canale di ventilazione;
- su questi ultimi morali, posa in senso orizzontale, con interasse di 34 cm, dei morali per l'ancoraggio dei coppi con nasello nuovi;
- posa, sulla linea di gronda, di una griglia parapasseri in acciaio verniciato, necessaria anche per l'aggancio dei vecchi coppi recuperati e precedentemente scelti;
- sostituzione dei due vecchi lucernari con due **superlucernari Velux** di 46x79 cm, con apertura laterale;
- posa, sul colmo, di un **sottocolmo Inoxwind** di Industrie Cotto Possagno per favorire la ventilazione e che serve anche a fissare i copponi da colmo mediante appositi ganci.

Durante la posa del manto di copertura, sulle due



falde si è previsto l'inserimento di 11 punti di aggancio per la linea vita di **LineaVita® by Comed**, collegati alla struttura del tetto mediante l'inserimento, con resine chimiche, di barre filettate da 12 mm. Per il fissaggio dei morali da 8x6 cm sul solaio si utilizzano tasselli e viti da 120x8 mm, mentre per il fissaggio dei morali da 4x6 cm si impiegano viti truciolari da 70x5.

Come già accennato, il manto di copertura si aggancia in due modi:

- il coppo con nasello usato come coppo di canale è stato adagiato sui morali;
- i coppi recuperati usati come coppi di coperta sono stati bloccati con ganci in acciaio inox da 50x16 mm in linea di gronda partendo dalla griglia parapasseri, per utilizzare poi ganci da 90x16 mm per le file successive.



La soluzione proposta dal progettista e da Edilvencato è stata accolta con fiducia dal cliente.

L'intervento è stato eseguito con la massima attenzione e la flessibilità della proposta elaborata ha consentito di superare i problemi legati alla forma irregolare delle falde, raggiungendo un ottimo risultato dal punto di vista estetico.

Di particolare menzione anche il buon lavoro di posa eseguito dall'impresa Gonzo Edoardo Pacifico e quello di finitura eseguito dall'azienda Lattneria Tiso.

Anche la comparazione dei valori di trasmittanza termica e di sfasamento tra la vecchia e nuova copertura ha confermato i risultati positivi ottenuti: da una trasmittanza di 2.72 kCal/m²h°C e uno sfasamento di 4,95 ore si è passati ad una trasmittanza di 0.40 kCal/m²h°C e uno sfasamento di 10,11 ore.

Ivano Vencato



IL PRODOTTO IN VETRINA

UN CAPPOTTO IN SUGHERO PER L'INVERNO ... E PER L'ESTATE

Grazie alla sempre crescente sensibilità verso le tematiche inerenti il risparmio energetico, alimentata dalle agevolazioni fiscali introdotte dal legislatore, il mercato della **riqualificazione energetica degli edifici** gode oggi di un periodo di particolare vivacità.

A farla da padrone in questo momento è sicuramente il **"sistema cappotto" a lastre** applicato sulle murature esterne in grado, se associato a serramenti di ultima generazione, di portare le prestazioni termiche degli edifici a livelli decisamente soddisfacenti.

L'intervento preso in esame, seguito dall'associato STEA Sartore Severino & C, riguarda un'abitazione dei primi anni '60 a Schio sulla quale si è intervenuti con la sostituzione dei serramenti e l'applicazione di un **pacchetto RÖFIX Corktherm in sughero** naturale certificato ETA.

La scelta del sughero, tra i numerosi tipi di pannello proposti da RÖFIX, è stata dettata da varie considerazioni fatte dalla committenza e dalla direzione lavori: il sughero naturale tostato è certificato IBN e prodotto senza l'utilizzo di collanti chimici. Inoltre, consente di ottenere un valore



lambda di 0.04 che offre un **buon isolamento invernale** e la sua massa garantisce un ottimo indice di **sfasamento estivo** (che misura l'arco di tempo prima che il calore passi dall'esterno all'interno dell'edificio).

Alle prestazioni di isolamento termico si unisce la capacità di **isolamento acustico** ed un valore di **traspirabilità** molto buoni.

Per poter godere delle agevolazioni fiscali si è utilizzato un pannello di 8 cm di spessore.

Particolare attenzione è stata posta alla **fase di posa**: sono state frequenti le visite in cantiere del consulente tecnico RÖFIX, il Signor Paolo Putoto, e dell'agente di zona, il Signor Zorzin, così da verificare che le indicazioni tecniche previste dal produttore fossero rispettate. L'impresa esecutrice, la Edilviki di Quinto Vicentino, è stata supportata in modo da eseguire il lavoro a regola d'arte, condizione fondamentale affinché il sistema cappotto possa esprimere tutte le sue caratteristiche prestazionali.

La parte più bassa del cappotto, detta **zoccolatura**,

è stata fatta con pannelli Steinodur incollati e rasati con Optiflex, in modo da garantire l'impermeabilità del pacchetto, mentre i pannelli in sughero sono stati incollati e rasati con Unistar Basic e, dopo alcuni giorni, si è provveduto a tassellare il tutto.

In tutti i punti in cui i pannelli andavano in battuta contro i serramenti si è provveduto a sigillare con nastro di guarnizione BG2.

Dopo idonea stagionatura della rasatura si è applicato il primer UNI per uniformare il fondo.

Per lo strato di finitura si è utilizzato il rivestimento SiSi, un prodotto pronto in pasta, composto da un mix tra silicati e silossani, che ad una elevata idrorepellenza unisce valori molto buoni di traspirabilità, in modo da garantire una chiusura idonea a tutto il pacchetto isolante applicato.

A distanza di **quasi due anni** dall'intervento il giudizio dei committenti e dei tecnici che hanno visitato la casa sia in estate che in inverno è ottimo, ritenendo si sia raggiunto un risultato eccellente sia in termini di isolamento che di comfort abitativo generale.

Carlo Sartore



RÖFIX

Sistemi per costruire

www.roefix.com



STEAA FORMA E INFORMA

IMPERMEABILIZZARE ALL'ARIA E AL VENTO

L'effetto di tutti i **coibenti termici** sta nella **reclusione di aria** all'interno del materiale coibente. Presupposto per un'azione coibente di quest'aria è garantire che rimanga ferma ed asciutta. Per questo una costruzione coibente ideale è **chiusa da ambo i lati**: all'esterno con un'**impermeabilizzazione al vento**, all'interno con uno strato d'**impermeabilizzazione all'aria**.

L'impermeabilizzazione al vento protegge la coibentazione dall'aria esterna, l'impermeabilizzazione all'aria dalla penetrazione dell'aria umida interna.

Perché impermeabile all'aria?

Minime **fessure nel freno al vapore**, risultato per esempio di una scadente incollatura delle sovrapposizioni delle guaine o delle giunture, possono avere ampie conseguenze. Le conseguenze sono paragonabili a quelle causate da fessure e fughe continue negli infissi e nella muratura. Giunzioni di questo tipo sono intollerabili: per costruzioni edili senza danni ed un clima abitativo

sano è strettamente necessario dare la stessa importanza alle fessure ed alle fughe nei manti di tenuta all'aria. Esistono già numerose soluzioni tecnicamente valide, basta la consapevolezza di applicarle.

Una soluzione

La barriera all'aria e freno al vapore **pro clima INTELLO** offre un **valore di resistenza a diffusione igrovariabile particolarmente alto**: valore sd maggiore 10 m nel clima invernale e 0,25 m con



retrodiffusione estiva.

INTELLO, nella coibentazione delle costruzioni leggere, offre così la massima sicurezza anche in caso di umidità imprevista, causata per esempio da falle nel freno vapore. Questo vale sia per costruzioni esternamente aperte alla diffusione, sia per quelle impermeabili alla diffusione (tetto a falde con guaine bituminose, tetti in lamiera, tetti piani e tetti verdi). Anche su edifici in condizioni climatiche estreme come in alta montagna INTELLO offre maggiori garanzie.

Campi d'impiego

INTELLO può essere utilizzato per coibentare tetti, solai, soffitti, pareti e contropareti interne a secco.

naturalia-BAU

Costruire sano... vivere meglio

ULTRAMAX by REDI Interno bianco - Resistente agli urti - Autoestinguente

Interno bianco
Resistente agli urti
Autoestinguente

ULTRAMAX e AMAX sono i due marchi del sistema in Polipropilene di REDI.

Il nuovo tubo **ULTRAMAX by REDI** presenta un interno perfettamente **BIANCO**, caratteristica che favorisce la video ispezione. I tubi sono realizzati senza cariche minerali ottenendo così un prodotto particolarmente elastico **che resiste agli urti evitando rotture o crepe**.

ULTRAMAX è completamente **autoestinguente** e risponde alle caratteristiche della **Classe B1** secondo la normativa DIN 4102. È disponibile nei diametri: 32 - 40 - 50 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 nella versione a singolo bicchiere e a doppio bicchiere.



STEA CHANNEL

RACCOGLITORE STEA: UN UTILE STRUMENTO DI LAVORO

Con l'obiettivo di aumentare la qualità e il valore della propria offerta, **STEA seleziona sul mercato i migliori fornitori** di materiale edile, marchi leader per innovazione tecnologica, capacità di sviluppo e caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo ottimale, facendoli diventare propri partner.

In tal modo il Gruppo mette a disposizione dei propri clienti i prodotti più performanti, offrendo anche **preziosi servizi di consulenza tecnica** in merito alle diverse problematiche che si affrontano nella complessa realizzazione di un edificio o nell'ambito delle ristrutturazioni.

In questi ultimi anni, anche grazie alla globalizzazione e al sostegno della domanda, si è assistito ad un aumento esponenziale dell'offerta di prodotti che, se da una parte ha contribuito a soddisfare nuove esigenze progettuali, dall'altra ha concorso a generare una sensazione di disorientamento da parte di molti operatori del settore.

Per ovviare a questo problema, **il Gruppo STEA ha studiato alcuni pacchetti e soluzioni costruttive**, come i Sistemi Tetto STEA, scegliendo e miscelando tra loro i migliori prodotti presenti sul mercato dell'edilizia, potendo contare sul supporto e l'assistenza tecnica dei produttori coinvolti.

Il risultato di questo lavoro si è concretizzato nel **Raccolgitore STEA** che contiene una raccolta delle migliori soluzioni tecniche consigliate dal Gruppo, uno strumento di lavoro utilissimo che consente al tecnico o all'impresa di scegliere il sistema costruttivo migliore in base alle performance che intende ottenere.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare i rivenditori STEA.



NUOVO MANUALE TECNICO POROTON® - ISOPROJECT


CONSORZIO
POROTON®
ITALIA

IL CONSORZIO POROTON® ITALIA PRESENTA IL NUOVO MANUALE TECNICO SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON ISOPROJECT, SINTESI DELLE SOLUZIONI MASSIVE IN MURATURA DI LATERIZIO STUDIALE NEGLI ULTIMI ANNI

www.poroton.it

MANUALE TECNICO

L'impiego di laterizi **POROTON®** per edifici ad elevate prestazioni



Il Consorzio POROTON® Italia e le aziende ad esso associate hanno sviluppato i propri prodotti per rispondere alle nuove esigenze del mercato in termini di **qualità, prestazioni e costi**.

Nasce il presente manuale tecnico, sintesi degli aspetti principali affrontati nel progetto "ISOPROJECT - Case di Valore in Laterizio", finanziato e sostenuto dal Consorzio POROTON® Italia, con lo scopo di fornire indicazioni utili per il corretto utilizzo di un materiale, il **laterizio**, "vecchio" di nascita, ma "nuovo" nella sua evoluzione tecnica e tecnologica.


Il laterizio, infatti, racchiude da sempre molteplici peculiarità e vantaggi quali: la **salubrità**, la **durata nel tempo**, la **compatibilità ambientale**, la **sicurezza** e **buon comportamento strutturale**, potenzialità di **isolamento termico ed acustico** ed altro ancora, aspetti che lo rendono più che mai attuale.

Obiettivo del manuale è proporre e promuovere un "approccio integrato" per l'adozione del laterizio al fine di realizzare **systemi costruttivi completi** in grado di "integrare" tutte le funzioni e prestazioni che le **normative vigenti** richiedono.

Costruire "bene", infatti, non vuol dire utilizzare materiali costosi o sovradimensionare le prestazioni termiche delle chiusure opache, ma sfruttare sapientemente le capacità intrinseche dei singoli materiali.

La consultazione attenta di questo manuale tecnico consentirà al progettista di **eseguire correttamente un edificio in laterizio POROTON®**, performante sotto tutti gli aspetti, ma **vantaggioso dal punto di vista economico e confortevole per chi lo abiterà**.

MANUALE TECNICO POROTON® ISOPROJECT
Il comportamento termico delle murature in laterizio POROTON®




SOLUZIONE 2
Fig. 4.12 - Sottosistema POROTON® ET in blocchi a Setti Sottili e malta termica

1. Blocco POROTON® SS
2. Intonaco interno
3. Intonaco esterno
4. Malta termica

Tab. 4.13 - Tabella delle prestazioni termiche per sottosistema POROTON® ET in blocchi SS+MT

Descrizione	Spessore totale (cm)	U (W/m²K)	M ₀ (kg/m³)	Sfalsamento (ore)	Atenuazione (adim)	γ ₁₀ (W/m²K)
POROTON® SS+MT-30	33	0,40	213	14,67	0,13	0,052
POROTON® SS+MT-35	38	0,35	248	17,32	0,08	0,028
POROTON® SS+MT-38	41	0,33	270	18,91	0,05	0,016
POROTON® SS+MT-40	43	0,31	284	19,38	0,04	0,012
POROTON® SS+MT-42	45	0,30	298	21,43	0,03	0,009
POROTON® SS+MT-45	48	0,28	320	23,02	0,02	0,006



SOLUZIONE 3
Fig. 4.13 - Sottosistema POROTON® ET in blocchi a Setti Sottili e malta termica con termaintonaco

1. Blocco POROTON® SS
2. Intonaco interno
3. Intonaco termoisolante
4. Malta termica

Tab. 4.14 - Tabella delle prestazioni termiche per sottosistema POROTON® ET in blocchi SS+MT-TI

Descrizione	Spessore totale (cm)	U (W/m²K)	M ₀ (kg/m³)	Sfalsamento (ore)	Atenuazione (adim)	γ ₁₀ (W/m²K)
POROTON® SS + MT-25+4TI	30	0,38	177	13,89	0,13	0,050
POROTON® SS + MT-30+2TI	33	0,35	218	16,14	0,08	0,028
POROTON® SS + MT-35+2TI	38	0,32	255	18,34	0,05	0,016



GRUPPO STE A

Dove siamo



gruppostea.it



STE A s.r.l.
Via Zamenhof, 711 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.914381 - Fax 0444.912341
E-mail: info@gruppostea.it
www.gruppostea.it



EDILBERICA s.r.l.
Via Riviera Berica, 391 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.530594 - Fax 0444.240377
E-mail: info@edilberica.it
www.edilberica.it



EDILTOSI s.r.l.
Via Nazionale, 157
37030 Colognola ai Colli (VR)
Tel. 045.6151066 - Fax 045.6151194
E-mail: info@ediltosi.it
www.ediltosi.it



EDILVENCATO s.r.l.
Via Campagna, 36
36078 Valdagno (VI)
Tel. 0445.402790 - Fax 0445.402078
E-mail: edilvencato@edilvencato.it



FONTANA cav. ANTONIO s.a.s.
Via Teonghio, 7 - 36040 Orgiano (VI)
Tel. 0444.874059 - Fax 0444.775028
E-mail: fontana@gruppostea.it



Materiali Edili LAZZARI s.r.l.
Via A. Palladio, 6 - 36070 Trissino (VI)
Tel. 0445.602272 - Fax 0445.584469
E-mail: lazzari@gruppostea.it



NUOVA EDILIZIA s.n.c.
Via Galileo Galilei, 62
37040 Zimella (VR)
Tel. 0442.85017 - Fax 0442.418098
E-mail: info@nuovaedilizia.com



PAULETTI s.r.l.
Via Casa Zamboni, 9/76
37020 Arbizzano di Negrar (VR)
Tel. 045.7513227 - Fax 045.6020694
E-mail: info@pauletti.it
www.pauletti.it



PIZZATO FRANCESCO s.n.c.
Via Giarrette, 10 - 36046 Lusiana (VI)
Tel. 0424.406166 - Fax 0424.407379
E-mail: pizzato@gruppostea.it



SARTORE SEVERINO & C. s.n.c.
Via Lungo Gogna, 45 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445.524211 - Fax 0445.521531
E-mail: sartore@gruppostea.it



TESVE s.r.l.
Via L. Da Vinci, 30 - 36034 Malo (VI)
Tel. 0445.602272 - Fax 0445.584469
E-mail: malo@tesve.it



Materiali Edili VIALETTO s.r.l.
Via Roncaglia di Sopra, 5
36060 Schiavon (VI)
Tel. 0444.665158 - Fax 0444.665313
E-mail: violetto@gruppostea.it



ZACCHIA s.r.l.
Via Aurelia, 99 - 35010 Loreggia (PD)
Tel. 049.5790582 - Fax 049.9300165
E-mail: info@zacchiasrl.com
www.zacchiasrl.com



CENTROEDILE
Via B. Avesani, 20
37135 Verona
Tel. e Fax 045.8069159
E-mail: centroedile@gruppostea.it



EDILCARBONI s.n.c.
Via Montorio, 85
37131 Verona
Tel. e Fax 045.526555
E-mail: edilcarboni@edilcarboni.it



GALZENATI s.a.s.
Via Bartolomeo Avesani, 16
37135 Verona
Tel. 045.8030135 - Fax 045.8068211
E-mail: galzenati@gruppostea.it



GF SCALA s.r.l.
Via Monte S. Viola, 12
37134 Marzana (VR)
Tel. 045.8700998 - Fax 045.8709280
E-mail: edilizia.gfscala@tiscali.it



F.LLI POSENATO s.n.c.
Via Monti Lessini, 23 C
37132 Verona
Tel. e Fax 045.974136
E-mail: posenato@gruppostea.it

"STE A NEWS"
N. 32 - Settembre 2011 - Pubb. quadrimestrale
Sped. in A.P. 70% NE/VR
Reg. Trib. di Verona n. 1451 del 12-07-2001

Editore: CR SOFT S.r.l.
Sede: Via Gobetti, 9 - 37138 Verona
Tel. 045/575080 - Fax 045/572430
www.crosoft.it - E-mail: info@csoft.it

Direttore Responsabile: Lorenzo Bari
Comitato di redazione: Martino Novello,
Ornella Dal Lago, Roberto Fontana

Concessionario esclusivo per la pubblicità:
CR SOFT S.r.l.
Progetto grafico e realizzazione: CR SOFT S.r.l.

Stampa: Grafiche Aurora S.r.l.
Via della Scienza, 21 - 37139 Verona

Legge sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico consistono nell'assicurare l'aggiornamento dell'informazione tecnica a soggetti identificati per la loro attività professionale mediante l'invio della presente rivista.
L'Editore garantisce il rispetto dei diritti dei soggetti interessati di cui all'art. 7 della suddetta legge.

Responsabilità
L'Editore non si assume responsabilità per le tesi sostenute dagli Autori degli articoli pubblicati e per le opinioni espresse dagli Autori dei testi redazionali o pubblicitari.

Tiratura di questo numero: 5.100 copie